

CODICE COMPORTAMENTALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


BANCA DELLA NUOVA TERRA

CODICE COMPORTAMENTALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Servizi coinvolti:	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i Destinatari
Approvata da	Consiglio di Amministrazione

Revisione

n.	Data decorrenza	Oggetto	Effettuata da:
0	5.2011	Prima versione del documento	Organismo di Vigilanza
	12.4.2013	Revisione	Organismo di Vigilanza

INDICE

1. Premessa	3
2. Scopo	4
3. Definizioni	7
4. Processi e attività a rischio.....	8
5. Principi generali di comportamento.....	9
6. Procedure specifiche.....	11
7. Il sistema di deleghe e procure	12
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	13
ALLEGATI.....	14
Art. 24 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	14
Art. 25 concussione e corruzione.....	15

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione.

In tali casi, la responsabilità della Banca è esclusa qualora si riesca a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del Reato, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in Protocolli) che devono essere rispettate dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei Reati, nonché di un sistema di controlli finalizzati a verificare l'efficacia del Modello, la sua adeguatezza alla realtà aziendale, l'effettività del Modello stesso, ovvero l'effettivo rispetto dei Protocolli da parte del Personale preposto alle Attività a rischio di reato.

Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l'efficacia e l'effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001, è la definizione di regole che indichino i comportamenti che i Destinatari devono tenere nei confronti dei Pubblici Ufficiali.

Obiettivo del presente Codice Comportamentale è la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti che i Destinatari devono tenere nei confronti di Pubblici Ufficiali, affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il presente Codice che si ispira ai Principi Generali che regolano i Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.) e con le Autorità di Vigilanza e di Controllo riportati nel Codice Etico di Banca della Nuova Terra, deve essere rispettato da tutti i Destinatari.

2. Scopo

Il presente Protocollo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali della Banca, nonché dalle Società di Service, dai Consulenti e dai Partner, che operano per conto o nell'interesse della Banca.

Obiettivo del documento è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in esso considerati.

Nello specifico, il presente Protocollo ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e i Partner della Banca sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il Decreto prevede, agli artt. 24 e 25, la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ad una serie di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ai fini di un'efficace prevenzione di tale categoria di reati, si ritiene opportuno premettere alcune precisazioni in ordine alla nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, soggetti attivi di alcuni di tali reati.

In particolare il codice penale (art. 357) definisce il **Pubblico ufficiale** nel seguente modo:

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

L'art. 358 c.p. definisce invece la nozione di **incaricato di pubblico servizio**: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Al riguardo, si precisa che la pubblica funzione amministrativa è svolta da tutti i soggetti – pubblici dipendenti o privati – cui, in virtù di norme di diritto pubblico e atti autoritativi, è riconosciuto il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Pertanto – e prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione – la natura pubblicistica di un'attività va verificata prendendo in esame i singoli momenti in cui essa si attua, in

ciascuno dei quali può ravvisarsi, di volta in volta, anche solo uno dei suoi connotati salienti, corrispondente al potere (deliberativo, autoritativo o certificativo) in concreto esercitato.

Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 322 bis, ai pubblici agenti italiani sono equiparati:

- a) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- b) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- f) le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

La qualifica soggettiva degli operatori bancari

Per quanto riguarda più da vicino le banche, si osserva che la riforma del codice penale avvenuta nel 1990, accogliendo la sopra illustrata concezione funzionale-oggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, ha avallato le conclusioni cui erano già pervenute, alla fine degli anni '80, dottrina e giurisprudenza in ordine alla natura privatistica dell'attività bancaria ordinaria svolta dagli enti creditizi pubblici o privati, operanti in regime concorrenziale.

Il Testo Unico Bancario ha poi ulteriormente ribadito la validità di tale conclusione, confermando, all'art. 10, che "la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa".

Conseguentemente, ai dipendenti delle banche nello svolgimento di operazioni inerenti all'ordinaria attività bancaria, quale ad esempio la raccolta del risparmio e/o l'erogazione del credito, non possono più essere attribuite le qualifiche soggettive di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio", di cui agli artt. 357 e 358 c.p.

Tuttavia, l'accoglimento della qualificazione privatistica della "normale" attività bancaria non esclude la connotazione pubblicistica di altre attività esercitabili dalle banche.

In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che **lo statuto penale della Pubblica Amministrazione possa essere applicato ai dipendenti delle banche per le attività che esulano dalla gestione ordinaria del credito**, quali:

- a) operazioni che attengono alla costituzione o all'estinzione dell'ente, al funzionamento dei suoi organi statutari, all'esercizio dei poteri di organizzazione ed amministrazione degli utili;
- b) operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titolo del debito pubblico;
- c) operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate (in tale categoria rientra, ad esempio, l'attività di riscossione dei tributi);
- d) **operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "crediti di scopo legale" e a quelle rientranti nel settore dei c.d. "crediti speciali o agevolati"**: "questi tipi di credito – si è infatti rilevato – gravano in varia misura sulla finanza pubblica, normalmente sono erogati attraverso un provvedimento pubblico di natura concessoria o autorizzatoria, sono soggetti a revoca ed assistiti da privilegi e procedure particolari. Inoltre, le categorie dei destinatari e i presupposti per ottenerli sono stabiliti dalla legge e la loro gestione è affidata ad istituti speciali o a sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall'ente finanziatore";
- e) **operazioni relative all'erogazione dei crediti agrari agevolati**. Al riguardo, si è infatti osservato che tali crediti assumono rilievo pubblicistico, anche dopo le modifiche introdotte dal nuovo Testo Unico Bancario, in quanto aventi natura di finanziamenti di scopo legale, il cui credito viene concesso in vista di una specifica utilizzazione che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento dell'attività agricola.

In allegato al presente Protocollo sono riportate le fattispecie di reato (e relativi articoli del Codice Penale) che l'adozione del seguente Codice Comportamentale vuole prevenire.

3. Definizioni

Termine	Definizione
Attività a rischio di reato	Il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Banca al rischio di commissione di un Reato.
CCNL	Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Banca e, nello specifico, il CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, pro tempore vigente.
Codice etico	Il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Banca quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
D. Lgs. 231/2001 o Decreto	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinatari	Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dipendenti, mandatarî, procuratori, outsourcer e altri soggetti con cui la Banca entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.
Dipendenti	Tutte le persone fisiche che intrattengono con la Banca un rapporto di lavoro subordinato.
Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dall'associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Banca, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
Organi Sociali	Il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Banca, in funzione del senso della frase di riferimento
Organismo di Vigilanza od OdV	L'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
Personale	Tutte le persone fisiche che intrattengono con la Banca un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Banca.
Personale Apicale	I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, gli eventuali institori, i procuratori.

Personale sottoposto ad altrui direzione	I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
Protocollo	La misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
Reati o il Reato	L'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
Sistema Disciplinare	L'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
Società	Banca della Nuova Terra S.p.A. (detta anche "la Banca")

4. Processi e attività a rischio

In relazione a quanto sopra detto, vengono considerate, ai fini del presente Protocollo come processi e attività a rischio i seguenti:

- erogazione di un finanziamento pubblico a favore di un privato. Nell'ambito di un rapporto trilaterale, la Banca è soggetto tramite tra la Pubblica Amministrazione e i privati destinatari del finanziamento (crediti speciali o agevolati) e provvede all'erogazione delle somme accordate;
- esecuzione di operazioni richieste dalla clientela (ad esempio, versamenti per aumenti di capitale, rilascio di fidejussioni e/o garanzie, comunque denominate), finalizzate alla captazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici ovvero alla partecipazione a gare e/o appalti con soggetti pubblici;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego, anche in associazione con un Partner (es: joint venture, consorzi, ecc);
- negoziazione, stipula e/o esecuzione dei contratti (comunque denominati) con soggetti pubblici, in esito a procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), direttamente imputabili alla Banca o realizzati tramite subappaltatori o terzi;
- richieste e gestione di autorizzazioni, licenze, abilitazioni e/o concessioni pubbliche funzionali o connesse all'esercizio delle attività aziendali, anche strumentali;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza, enti previdenziali ed enti eroganti pubblici servizi;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne e selezione e gestione dei fornitori di beni e/o servizi di qualsiasi natura, nonché definizione dei compensi e/o sistemi premianti riferiti a Consulenti e/o Partners;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ad adempimenti, accessi, verifiche e/o ispezioni di qualsiasi natura (amministrative, fiscali, previdenziali, penali, ecc);

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione alla tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, all'igiene sul lavoro, la tutela dei dati personali, l'assunzione del personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- attività di gestione dei rapporti (front office) con la Pubblica Amministrazione;
- gestione degli accessi ai diversi Sistemi Informatici della Banca, con particolare riferimento all'elaborazione, gestione ed invio per via informativa di dati a soggetti pubblici;
- eventuale installazione, manutenzione, implementazione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici, ovvero forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, funzionali alla liquidazione di imposte, tasse e tributi, anche locali;
- selezione e gestione del personale (con particolare riferimento agli aspetti fiscali, previdenziali, infortunistici, alla definizione degli obiettivi individuali e alla gestione dei sistemi premianti);
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativamente a beni mobili o immobili registrati di proprietà o comunque nella disponibilità della Banca,
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di qualsiasi natura;
- gestione dell'omaggistica, sponsorizzazioni e pubblicità.

5. Principi generali di comportamento

Tutte le attività previste nei Processi a Rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche della Banca della Nuova Terra e alle regole contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Banca deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e della attività operative.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Banca – in via diretta – sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Il presente Protocollo prevede l'espreso divieto di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato riportate in Allegato al seguente documento (art. 24 e art. 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo o comunque comportino una violazione del Modello, delle procedure o del Codice Etico,
3. situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici agenti italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo ad agenti pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio, indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda, o comunque a produrre una violazione del principio di imparzialità e di rispetto della concorrenza, ovvero fornire prestazioni diverse da quelle che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Banca. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo (per le liberalità di carattere benefico o culturale, è stanziato un budget annuale dal Consiglio di Amministrazione e per ogni singola iniziativa la funzione interessata predispose l'istruttoria e la sottopone al Presidente per l'approvazione);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (retribuzioni o altre dazioni pecuniarie; condizioni di favore nella fornitura di beni o servizi; mezzi, strumenti, beni o servizi della Banca o del Destinatario stesso o qualsiasi altra utilità) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera o a loro familiari che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) promettere o dare direttamente o per interposta persona incarichi di collaborazione a Pubblici Ufficiali che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un ruolo decisionale in situazione in cui la Banca abbia o abbia avuto un interesse o un vantaggio (divieto valido per tutti i Destinatari);
- e) effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella documentazione attestante l'effettività della prestazione;
- f) riconoscere compensi in favore della Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- g) ostacolare in qualsiasi modo l'attività di organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati, o agevolare tale condotta da parte di terzi.
- i) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, conseguendo indebitamente, per sé o per la propria clientela,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- j) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando alla Banca o ad altri (clienti, partner o terzi in generale collegati alla Banca stessa) un ingiusto profitto, interesse o vantaggio con altrui danno.

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente capitolo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nel Modello.

1. Ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Banca deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Banca (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel successivo paragrafo 5.1;
2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A, deve esserne informato l'Organismo con nota scritta;
3. eventuali convenzionamenti con la P.A. in favore di dipendenti pubblici dovranno prevedere l'obbligo di informazione della richiesta di un prodotto o servizio alla P.A. datrice di lavoro. In ogni caso, i Destinatari che intrattengano un rapporto con un Pubblico Ufficiale dovranno verificare se egli abbia rapporti di lavoro con la Banca e, se del caso, segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a richiedere l'attestazione dell'avvenuta comunicazione prevista in questi casi dal codice comportamentale dei dipendenti della pubblica amministrazione;
4. qualsiasi Destinatario che riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici dai Pubblici Ufficiali deve immediatamente segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza;
5. laddove un Pubblico Ufficiale sfrutti la posizione che ricopre per ottenere da parte dei Destinatari o della Banca utilità che non gli spettino, deve essere data immediata informazione all'Organismo di Vigilanza a mezzo segnalazione;
6. laddove un Pubblico Ufficiale adotti un comportamento in servizio di dubbia liceità (ad esp. ritarda senza giustificato motivo o affida ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, chiede per proprio uso privato materiale o attrezzature di cui dovrebbe disporre per ragioni di ufficio, chiede per proprio uso personale linee telefoniche, mezzi di trasporto, servizi o attrezzature della Banca o dei Destinatari, chiede per uso personale utilità, beni o servizi di qualsiasi natura) deve essere data immediata informazione all'Organismo di Vigilanza a mezzo segnalazione, astenendosi dal dar seguito alle eventuali richieste;
7. i contratti tra la Banca e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

8. i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dal Servizio Legale, al fine del rispetto del Decreto;
9. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione (c.d. “Autocertificazione dell’assenza di sanzioni”) dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Banca, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Banca in caso si addinga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del Decreto;
10. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali);
11. nessun pagamento, per l’ordinaria amministrazione della Banca (ad esempio l’acquisto della cancelleria) oltre € 500 può essere effettuato per contante;
12. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono essere complete e contenere elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sui tempi e sulle modalità di utilizzazione dei fondi ottenuti. La documentazione deve essere sottoposta a verifica del Servizio Legale;
13. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità a anomalie;
14. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle legge 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
15. tutta la documentazione relativa alle trattative, contatti e contratti con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza.

7. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Banca attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura

generale funzionale” con estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

1. tutti coloro (in particolare i dipendenti delle Società di Service) che intrattengono per conto della Banca rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
2. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed in equivoco:
 - i poteri del delegato, e
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
4. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
5. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

1. le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
2. la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
3. una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procedure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc).

8. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nel Modello), l’Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui il seguente Protocollo (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc).

ALLEGATI

Art. 24 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati del codice penale:

- **316-bis: Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Il reato si configura qualora tali somme non vengano destinate alle previste finalità pubbliche. Per quanto concerne gli operatori bancari, il reato in oggetto potrà configurarsi sia nelle ipotesi in cui le sovvenzioni in oggetto siano, in qualsiasi forma e finalità di interesse pubblico, erogate a favore della banca perché ne fruisca direttamente, per lo svolgimento di attività o la realizzazione di iniziative di rilievo pubblicistico; sia, ipotesi molto frequente, perché si faccia tramite, nell'ambito di un rapporto di tipo trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.
- **316-ter: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. La banca sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto, ovvero assistendo consapevolmente terzi nell'ottenimento indebito e fraudolento di tali erogazioni pubbliche.
- **640: Truffa aggravata ai danni dello Stato** – Il reato si configura qualora chiunque, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, rechi allo Stato o da un altro ente pubblico un danno ingiusto, a vantaggio proprio o di terzi. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può dirsi assai ampia: i dipendenti e i funzionari della banca, possono integrare in vari modi la fattispecie in esame. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **640-bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Il reato si configura qualora un soggetto, attraverso artifici o raggiri, procuri a sé o a altri l'ingiusto vantaggio dell'ottenimento di finanziamenti di provenienza pubblica. Quanto alle concrete modalità di attuazione del reato nel contesto bancario, si rinvia a quanto osservato nei casi 316-ter e 640.
- **640-ter: Frode informativa aggravata ai danni dello Stato** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza

averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o dal altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 25 concussione e corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati del codice penale:

- **316: Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe o induce taluno a farsi dare o promettere una qualsiasi utilità. L'ipotesi in oggetto potrà ricorrere, nell'ambito dell'attività svolta dalla Banca, in relazione a tutte quelle operazioni per le quali sussista la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio; si pensi ad esempio al caso in cui l'operatore, essendo la Banca delegata da una pubblica amministrazione all'erogazione di una sovvenzione a favore di un privato, pretenda, per la corresponsione del dovuto, una percentuale sull'ammontare complessivo dell'erogazione, pena il mancato versamento della stessa, sulla base dell'inesistente o presunta mancanza di requisiti formali.
- **318-322bis: Corruzione** – Il reato di corruzione si configura nel caso in cui un privato dà o promette ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio qualsiasi utilità affinché questi compia un atto del suo ufficio (corruzione impropria), ovvero ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (corruzione propria). Il reato si configura sia nel caso in cui la condotta sia posta in essere prima del compimento dell'atto (corruzione susseguente): in tal ultima ipotesi, il privato corruttore non sarà punito ove la retribuzione successiva sia data per il compimento di un atto dell'ufficio. La pena prevista per il reato è inoltre aumentata se il reato di corruzione propria ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Si punisce inoltre anche la semplice istigazione alla corruzione, ossia i c.d. tentavi unilaterali di corruzione, ovvero condotte di istigazione alla corruzione che non siano accolte. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l'accettazione o l'offerta di denaro, affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o dell'incarico del pubblico servizio) sia compiuto, ritardo od omissio.
- **319ter: Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, chi, essendo coinvolto in un procedimento penale, civile o amministrativo, ponga in essere il reato di corruzione sopra descritto al fine di favorire o danneggiare una parte.